

RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 13.11.2017

ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIO SANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
<p>Quesito 31</p>	<p>Nel DGUE nella parte II sezione D- Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (articolo 105 del codice - subappalto) si chiede di indicare se si intende subappaltare, le parti del servizio che si intende subappaltare e di inserire la terna dei subappaltatori presentando per ciascuno di essi un autonomo DGUE. Tuttavia il Codice degli appalti a cui si fa riferimento, all'art. 105 comma 3, c-bis) dice che non si configurano come attività affidate in subappalto "le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto". Pertanto poiché la nostra cooperativa ha in essere con due ditte esterne alcuni dei servizi legati agli oggetti per i quali si concorre (dal 29/09/2015 un contratto di prestazione di servizi per il personale notturno di assistenza e dal 02/01/2017 un contratto di prestazione di servizi di pulizie degli ambienti), chiediamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tali contratti di servizi sopracitati devono essere indicati nel DGUE nella parte II sezione D come subappalti? • nel caso non siano da considerare e dichiarare come subappalti, devono essere allegate solo le copie dei contratti in essere? 	<p>I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui al quesito in esame non rientrano nell'ambito della categoria dei subappalti da autorizzare.</p> <p>Quindi non occorre alcuna dichiarazione da presentarsi in sede di gara, né l'indicazione di alcuna terna, né la presentazione di alcun DGUE, né infine occorre, in sede di gara, allegare copia dei contratti in essere, i quali dovranno essere depositati presso la SA solo in caso di aggiudicazione e prima o contestualmente alla stipula del contratto di Accordo Quadro.</p>
<p>Quesito n. 32</p>	<p>Con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale – punto 9 – ultimo capoverso e precisamente: Cosa si intende per triennio di riferimento, esempi da ottobre 2014 ad ottobre 2017? Oppure si intendono gli anni 2014-2015-2016 con bilanci depositati?</p>	<p>L'art. 1, punto 9 del disciplinare di gara recita testualmente " [.....] o in altre tipologie di intervento residenziale, sempre in area salute mentale, instaurati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che abbiano comportato l'occupazione di almeno un terzo dei posti letto disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi Pubblici per la salute Mentale".</p>

	<p>Le chiedo cortesemente la data di Pubblicazione sulla Gazzetta?</p>	<p>L'interpretazione letterale di quanto sopra riportato è chiara, si tratta del triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avvenuta in data 04.10.2017.</p> <p>Il triennio in questione pertanto equivale al periodo 03.10.2014/03.10.2017.</p> <p>La data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. è il 4.10.2017 (bando n. 389363-2017), la data di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è il 11.10.2017 – V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 118 del 11.10.2017.</p>
<p>Quesito 33</p>	<p>All'art. 1 del disciplinare di gara "PREMESSA – informazioni generali di gara – requisiti di partecipazione", all'interno del punto "Requisiti generali valevoli per tutti gli oggetti di AQ" punto 1 paragrafo 2 viene definito che "Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n° 165". A tal proposito si fa presente che uno dei membri del Comitato Esecutivo della scrivente Cooperativa Sociale è attualmente Responsabile di una struttura semplice di tipo B dell'Ausl Romagna, pertanto si chiede se tale situazione è ostativa alla partecipazione alla gara suddetta.</p>	<p>L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 – "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così testualmente recita:</p> <p><i>"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".</i></p> <p>Ciò premesso si rileva che il divieto in questione mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente della Pubblica Amministrazione successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>L'incarico in esame viene disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 solo per quanto concerne le modalità di affidamento ed autorizzatorie ivi previste, ma non rientra nell'ambito di applicazione del comma 16 - ter del medesimo Decreto, il quale riguarda <u>solo i dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara.</u></p> <p>In altri termini il caso evidenziato non è ostativo alla partecipazione alla gara in oggetto, trattandosi di dipendente ancora in servizio presso la Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Quesito 34</p>	<p>All'art. 1 del disciplinare di gara "PREMESSA – informazioni generali di gara – requisiti di partecipazione", all'interno del punto "Requisiti di idoneità professionale – art. 83 c 1 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016" al punto 3 "requisito valevole per gli oggetti dal n. 1 al n. 24" si fa riferimento alla Deliberazione di giunta della RER n. 1423 del 06.10.2015. A tal proposito, si</p>	<p>Quello che rileva ai fini del possesso del requisito, come chiaramente previsto dall'art. 1, punto 3 del disciplinare di gara, è il possesso di autorizzazione al funzionamento come "Comunità Alloggio per la salute mentale" rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1423 del 6 ottobre 2015 "Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento".</p>

	<p>fa presente che la cooperativa scrivente è in possesso di autorizzazione come da DGR 564/2000, integrata dalla Deliberazione di giunta della RER n. 1423 del 06.10.2015, per "Comunità Alloggio". Nello specifico, nella Carta Servizi della "Comunità Alloggio [\".....\"] della scrivente cooperativa, al punto 03 "destinatari" si elenca la tipologia di utenti ospitabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persone anziane, di ambo i sessi, con disabilità psicofisica e una non autosufficienza di grado lieve, in situazioni di vita tali da impedire la permanenza presso il proprio domicilio o presso altre tipologie di servizi residenziali. Persone, di ambo i sessi, con disabilità psicofisica e una non autosufficienza di grado lieve, in situazioni di necessità in buona parte assimilabili a quelle dell'età senile anche se non ancora ultrasessantacinquenni. Nuclei legati da vincoli parentali e affettivi composti da persona con disabilità psicofisica di grado medio-lieve e da familiare anziano nell'ottica del "Dopo di noi, durante noi". Persone, delle quali ai punti sopra, con necessità di soggiorni temporanei di sollievo o di soggiorni temporanei nell'ottica della deospedalizzazione prima di un ritorno al domicilio privato. Si valutano all'accesso, in accordo con i Servizi Sociali invianti, inserimenti di persone con altri tipi di svantaggio non pienamente riconducibili ad altre tipologie di servizi residenziali salvaguardando comunque le finalità, l'omogeneità e la continuità della C.A. <p>Ciò premesso, si richiede se i requisiti in possesso della scrivente cooperativa sono compatibili con quelli richiesti dal sopra citato punto 3.</p>	<p>A tal fine in sede di partecipazione alla procedura di gara è dunque richiesta la presentazione di un'autocertificazione che contenga gli estremi dell'atto autorizzatorio al funzionamento come "Comunità Alloggio per la salute mentale" rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1423 del 6 ottobre 2015 "Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento.</p> <p>A norma dell'articolo appena citato è inoltre previsto che: <i>"Limitatamente alle sedi operative per le quali, al momento della presentazione dell'offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento ex DGR 1423/2015, la SA consente all'OE di partecipare alla procedura di AQ presentando la documentazione relativa all'istanza presentata, fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento di autorizzazione al funzionamento per "Comunità Alloggio per la salute mentale". In ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell'aggiudicazione dell'AQ, l'OE sarà escluso dalla stipula di Contratti Applicativi fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento per "Comunità Alloggio per la salute mentale".</i></p> <p>Si conferma inoltre la risposta al precedente quesito n. 4 ossia che <i>"La verifica in ordine al possesso dei requisiti non attiene alla presente fase della procedura di gara, ma è demandata alla successiva fase di valutazione dei requisiti di accesso, che avrà luogo solo dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta"</i>.</p>
<p>Quesito 35</p>	<p>All'art. 1 del disciplinare di gara "PREMESSA – informazioni generali di gara – requisiti di partecipazione", all'interno del punto "Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83 c. 1 lett. c) D. Lgs. N. 50/16" punto 9 viene richiesto che nell'ultimo "triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE" ci sia stata "l'occupazione di almeno un terzo dei</p>	<p>Come già chiarito nella risposta al precedente quesito n. 7, i requisiti di capacità tecnica professionale sono individuati dalla S.A., in maniera attinente e proporzionale all'oggetto dell'appalto e tenendo presente l'interesse pubblico di avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.</p> <p>Relativamente agli oggetti dal n. 26 al n. 39 (ad esclusione degli OGGETTI n. 30 e n. 35) quello</p>

	<p>posti disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi pubblici per la salute mentale". A tal proposito si fa presente che gli utenti ospitati dalla scrivente cooperativa sono attualmente inviati dai servizi pubblici, prevalentemente "area disabili", ma in cura presso il Centro di salute mentale. Pertanto si richiede se la presente situazione rispetta il requisito richiesto.</p>	<p>che rileva ai fini della partecipazione è l'esperienza maturata nell'area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche.</p> <p>La circostanza che gli utenti siano in cura al CSM, ancorché inviati dai servizi pubblici prevalentemente dell'"area disabili", soddisfa il requisito sopra indicato.</p>
--	---	--